



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRANDIMARTE	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 155/2015
depositato il 28/01/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP03I100326/2014 IRES-ALTRO 2008
IVA/IRAP

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO

C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 155/2015

UDIENZA DEL

02/12/2015 ore 09:00

N°

1535

PRONUNCIATA IL:

2 DIC. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 GIU. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO
[Signature]

Il ricorso è proposto contro L'Agenzia delle Entrate di Taranto; avverso l'avviso di accertamento n. TVP031100326/2014 e notificato il 25-6-2014 e con il quale per l'anno di imposta 2008, vengono richieste imposte IRES/IRAP/IVA, oltre accessori.

Trattasi di atto emesso per recupero di imponibili costituiti da importi relativi ad operazioni considerate oggettivamente inesistenti e conclusivamente riferiti a cost.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta, espone le sue ragioni di contrasto con l'operato dell'Ente richiedente e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Effettuata la costituzione in giudizio, l'Ente richiedente conferma il proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti, la Commissione osserva.

Utilizzo del raddoppio dei termini per la notifica dell'accertamento

Come dichiarato dall'Agenzia delle Entrate nella pagina 9 di 26 del proprio accertamento, lo stesso è stato emesso utilizzando i termini per la notifica dell'accertamento, raddoppiati, rispetto a quelli previsti dalle specifiche norme a ragione del fatto che i verificatori hanno dato notizia all'Autorità giudiziaria che la fattispecie era penalmente rilevante ed ha provveduto ad inoltrare alla stessa una copia del PVC.

Secondo quanto evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, la Commissione ritiene che l'utilizzo del raddoppio dei termini introdotto dai commi 24 e seguenti dell'art.37-DL 226/2006, sia illegittimo ed infondato.


Tali norme, infatti, al fine del raddoppio dei termini normali previsti per l'accertamento e per la constatazione di una violazione costitutiva di uno dei reati previsti dal D.Lgs.74/2000, prevedono la presentazione di una apposita denuncia ai sensi dell'art.331 cpp.

Nel caso di specie e per la legittimità dell'utilizzo dei termini raddoppiati è mancante proprio la denuncia della notizia criminis da parte dei verbalizzanti della G. di F. che hanno inoltrato all'A.G. il proprio verbale segnalando che la fattispecie era penalmente rilevante ed in tale operato non può individuarsi una espressa denuncia di un fatto specifico e ciò, osserva la Commissione, proprio per la generale complessità del PVC e del suo contenuto.

Deve inoltre evidenziare la Commissione che la denuncia che convalida successivamente il raddoppio dei termini ordinari per la notifica dell'accertamento, deve essere presentata prima della scadenza dei termini ordinari, rimanendo precluso il diritto dell'A.F. ad agire con il raddoppio dei termini qualora la denuncia venga presentata a termini ordinari per l'accertamento già scaduti.

Nel caso di specie della esistenza di una eventuale denuncia non vi è traccia agli atti di questo procedimento ed il diritto al raddoppio dei termini per l'emissione dell'accertamento in favore dell'Agenzia delle Entrate non può essere confermato.

Per l'avviso di accertamento in esame alla data della sua notifica avvenuta il 25-6-2014 i termini ordinari per l'accertamento erano già spirati ed a tale atto dunque non può essere confermata validità giuridica.



Men. 155/15 f. l. =

Precisando che quanto sopra esposto è preliminare ed assorbente anche per tutto quanto altro riportato agli atti di causa, la Commissione ritiene di dover confermare le richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La PRIMA Sezione della CTP di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità dell'avviso di accertamento impugnato;

===Spese liquidate in favore del ricorrente, con equità, euro seimilacinquecento che pone a carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e da pagare con distrazione in favore del difensore costituito.

Deciso il giorno 2/12/2015

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Massimo Brandimarte)